## Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



## Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 19515 /81.11.2016. del 2 S SET. 2016 / Pos. n.3

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

(Rif. nota n. 20681 del 16.06.2016)

Oggetto: Albo regionale dei commissari straordinari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.). Iscrizione. Requisiti. Richiesta parere.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta quanto segue.

Con decreto assessoriale n. 386 del 2 aprile 2013 - parzialmente modificato con successivo decreto n. 1145 del 4 giugno 2014 - l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro ha istituito l'albo regionale dei commissari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.), precisando i requisiti e le modalità per l'iscrizione.

Ai fini della iscrizione viene, altresì, richiesta apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Tale dichiarazione deve essere nuovamente prodotta all'atto del conferimento dell'incarico, unitamente alle altre autocertificazioni di rito.



1

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo URP tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it Avvocati responsabili: Marina Miceli e Maria Mattarella, tel. 091.7074949 e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it e maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it Codesto Dipartimento rappresenta, poi, di avere adottato alcuni provvedimenti "in relazione alla normativa in materia di prevenzione della corruzione". Si fa accenno, in particolare, a un provvedimento di cancellazione dall'albo di un soggetto rinviato a giudizio per fatti concernenti la gestione di una I.P.A.B. in qualità di commissario straordinario ed all'avvio del procedimento di cancellazione di un altro soggetto che ha informato l'Amministrazione della sua iscrizione nel "registro delle notizie di reato", senza specificare la natura del reato.

Rappresenta, infine, che, in sede di aggiornamento dell'albo, si è ritenuto di non inserire alcuni soggetti che nell'istanza avevano dichiarato di essere sottoposti a procedimento penale e che è stato revocato l'incarico di commissario straordinario ad altri soggetti sottoposti a procedimento penale.

Ciò premesso - e fermo restando che il conferimento dell'incarico ai soggetti iscritti nell'albo resta di competenza dell'Assessore e che lo stesso ha natura fiduciaria - codesto Dipartimento, volendo procedere ad una revisione del citato decreto n. 386 del 2 aprile 2013 per individuare criteri di selezione di soggetti idonei all'incarico, pone i seguenti quesiti.

In primo luogo, chiede se possano essere iscritti nell'albo dei commissari straordinari i soggetti che dichiarino nell'istanza di avere procedimenti penali in corso, con particolare riferimento al caso in cui il procedimento penale sia afferente all'incarico attribuito in seno ad una I.P.A.B., costituendo ciò una aggravante.

In secondo luogo, chiede un parere sull'opportunità di tenere, piuttosto che un albo dei commissari, "un mero elenco di soggetti idonei ad assumere l'incarico, da cui l'assessore possa attingere i nominativi per l'affidamento intuitu personae di incarichi di natura fiduciaria, quale quello di commissario straordinario".

Con nota n. 13913 del 28 giugno 2016 questo Ufficio ha richiesto l'invio dei decreti assessoriali citati nella nota in riferimento e alla stessa non allegati. L'integrazione è stata fornita con nota n. 25552 del 4 agosto 2016.

2. Va innanzi tutto delineato il quadro normativo di riferimento.

Il <u>decreto assessoriale n. 386 del 2 aprile 2013</u>, istitutivo dell'albo regionale dei commissari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, all'art. 2 disciplina i requisiti per l'iscrizione all'albo.

In particolare, i <u>commi 1 e 2</u> prevedono che possono essere iscritti all'albo i dipendenti regionali, in servizio o in quiescenza, in possesso dei requisiti di professionalità ivi indicati. Per contro, il successivo <u>comma 3</u>, esclude la possibilità di iscrizione:

a) per i soggetti che versano nelle condizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni "per avere riportato condanna definitiva per i delitti ivi indicati o nei cui confronti è stata applicata, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione indicata dalla predetta disposizione normativa";

b) per i soggetti che versano nelle condizioni previste dall'art. 143, comma 11, dello stesso D.Lgs n. 267/2000 "avendo dato causa con la loro condotta allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare ..." \(^1\).

<sup>11.</sup> Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile".



<sup>1</sup> Art. 143, comma 11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti :

Il rinvio dinamico al citato <u>art. 58</u> del <u>D.Lgs. n. 267/2000</u> - contenuto nella lettera a) del comma in commento - va oggi riferito all'<u>art. 10</u> del <u>D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,</u> recante il *Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,* atteso che l'art. 17 dello stesso D.Lgs. n. 235/2012, nell'abrogare il citato art. 58, afferma che, dalla data di entrata in vigore del Testo unico, i richiami all'art. 58 e 59 del D.Lgs. n. 267/2000 "ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente decreto"<sup>2</sup>.

Il successivo <u>art. 5</u> del decreto assessoriale in esame (*Conferimento dell'incarico*) prevede, poi, che il conferimento dell'incarico è subordinato all'iscrizione all'albo (<u>comma 1</u>) e che il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, e il fatto di non trovarsi in una delle condizioni previste dal citato art. 2, comma 3, dello stesso decreto, vanno attestati dai soggetti incaricati anche preliminarmente al loro insediamento (<u>comma 3</u>).

Per completezza va ricordato che con la citata <u>L.r. n. 19/1997</u> il legislatore siciliano ha stabilito, tra l'altro, criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale.

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

URP tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it Avvocati responsabili: Marina Miceli e Maria Mattarella, tel. 091.7074949 e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it e maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it



<sup>2</sup> Art. 10, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali:

<sup>&</sup>quot;1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato <u>condanne definitive</u> per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

In particolare l'art. 3 della citata legge prevede i requisiti richiesti e l'art. 4 (Documentazione dei requisiti) dispone che il possesso dei requisiti deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve indicare, tra l'altro, anche "l'insussistenza delle condizioni previste del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni".

Anche il rinvio dinamico all'<u>art. 15</u> della <u>L. n. 55/1990</u> va riferito all'<u>art. 10</u> del <u>D.Lgs. n. 235/2012</u>. Infatti, il citato art. 15 è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 267/2000 e le disposizioni di cui al comma 1, originariamente riprodotte nell'art. 58 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, risultano oggi trasfuse nell'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012.

Le cause ostative alle nomine previste dal citato art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 sono :

- l'avere riportato una condanna definitiva per i delitti ivi elencati (alcuni delitti associativi e alcuni reati contro la pubblica amministrazione);
- l'avere riportato una condanna definitiva alla pena della reclusione superiore a sei mesi per reati commessi con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio;
- l'avere riportato una condanna definitiva alla reclusione non inferiore ad anni due per delitto non colposo (a prescindere dal reato commesso);
- l'avere riportato l'<u>applicazione</u> <u>con provvedimento definitivo</u> <u>di una misura di prevenzione</u> in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In tale variegato contesto si inseriscono, infine, le previsioni contenute nel <u>D.Lgs. 8</u> aprile 2013, n. 39, recante *Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.* 

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

URP tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it Avvocati responsabili: Marina Miceli e Maria Mattarella, tel. 091.7074949 e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it e maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it Giova, in particolare, richiamare l'art. 3 dello stesso decreto, ai sensi del quale non possono essere attribuiti incarichi di amministratore a coloro i quali siano stati condannati (anche con sentenza non passata in giudicato), per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale (*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*). La durata della predetta inconferibilità varia secondo il tipo di reato in concreto commesso e la gravità della pena comminata.

3. Ricostruito il quadro normativo di riferimento - e premesso che l'iscrizione all'albo in oggetto non è finalizzata all'esercizio di una professione (non trattandosi di un albo professionale), bensì alla individuazione di soggetti idonei all'espletamento dell'attività di commissario nelle II.PP.A.B - con riguardo al <u>primo quesito</u> si osserva quanto segue.

Nel decreto assessoriale istitutivo dell'albo e, in generale, nella normativa sopra richiamata, non si rinvengono disposizioni che consentano di procedere all'esclusione o alla

(omissis)



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
URP tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocati responsabili: Marina Miceli e Maria Mattarella, tel. 091.7074949 e.mail: marina.miceli@<u>regione.sicilia.it</u> e maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

<sup>3</sup> Art. 3, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione:

<sup>1.</sup> A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

<sup>2.</sup> Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

<sup>3.</sup> Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

<sup>4.</sup> Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico

<sup>5.</sup> La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, centenza anche non definitiva, di proscioglimento.

cancellazione dall'albo quale conseguenza automatica di un mero rinvio a giudizio. E del resto, l'avvio del procedimento penale non conduce necessariamente all'accertamento di colpevolezza in capo all'imputato.

Ne discende che la cancellazione operata nei casi menzionati nella richiesta di parere sembra contrastare con il quadro normativo sopra ricostruito.

Va da sé che - in considerazione del divieto di attribuire incarichi di amministratore a soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione, previsto dal citato art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 - codesta Amministrazione, in sede di revisione del decreto, potrebbe prevedere la mancata iscrizione all'albo ovvero la cancellazione dei soggetti che versano nella superiore condizione.

Ciò posto, resta fermo che l'Assessore - cui compete il conferimento dell'incarico, stante la natura strettamente fiduciaria dello stesso - potrà ben scegliere di non conferirlo a chi, pur essendo iscritto nell'albo, risulti rinviato a giudizio per uno dei reati che comporterebbero la cancellazione dall'albo. Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui i fatti oggetto di imputazione risultassero commessi nell'ambito di attività relative alla gestione di una I.P.A.B..

4. Con riguardo, poi, al <u>secondo quesito</u>, non risulta chiara, invero, la natura dell'elenco che codesta Amministrazione potrebbe tenere in alternativa all'albo e, cioè, se ci si riferisce ad un elenco in cui inserire solo coloro i quali - avendone i titoli - possano ricevere l'incarico di commissario di una I.P.A.B. ovvero ad un elenco di tutti i soggetti a cui potrà essere conferito un qualsiasi incarico da parte di codesto Assessorato.

Tale ultima ipotesi non appare, invero, percorribile, poiché un elenco generico non garantirebbe il possesso di requisiti professionali idonei in relazione ai diversi tipi di incarico.

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

URP tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it Avvocați responsabili: Marina Miceli e Maria Mattarella, tel. 091.7074949 e.mail: marina.miceli@<u>regione.sicilia.it</u> e maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it Quanto alla prima ipotesi si osserva, in via generale, che nessuna norma impone la tenuta di un albo o di un elenco. La legge regionale di riferimento evidenzia, infatti, solo i requisiti che devono essere posseduti per potere rivestire un incarico.

Invero, l'albo dei commissari è stato istituito in via amministrativa da codesto Assessorato al fine di tenere un elenco di soggetti abilitati allo svolgimento di una specifica attività, in modo da garantire professionalità nei destinatari dell'incarico e trasparenza nelle nomine.

Ciò premesso, ove si ritenesse di mantenere tale strumento di selezione preventiva di professionalità adeguate all'incarico, sarebbe irrilevante il *nomen iuris* - albo o elenco - allo stesso attribuito.

Si segnala, infine, che all'art. 3, comma 2, lettera f), e al successivo art. 5, comma 3, del D.A. n. 386/2013 erroneamente si fa riferimento alle condizioni "previste dall'art. 2, comma 4" dello stesso decreto. In realtà, le condizioni ostative (già previste dall'art. 2, comma 4, del decreto 16 settembre 2010) sono oggi previste dall'art. 2, comma 3, del citato D.A., pertanto, in sede di eventuale revisione del decreto, sarebbe opportuno correggere i predetti richiami.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Maria Mattarella - Avv. Marina Miceli

M. Hattarella\_ F.TO Marina Miceli

L'AVVOCATO GENERALE (Cons. Romgo Palma)

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

URP tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it Avvocati responsabili: Marina Miceli e Maria Mattarella, tel. 091.7074949 e.mail: marina.miceli@regione.sicilia.it e maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it